

Fondo per lo sviluppo e la competitività delle imprese artigiane

MODALITA' OPERATIVE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE OPERAZIONI DI CREDITO ARTIGIANO AGEVOLATO

1. Disciplina generale

Il presente Documento disciplina le modalità operative per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dalla deliberazione regionale n. 580 del 23/12/2017 “ Approvazione Documento per il sostegno e lo sviluppo dell’artigianato calabrese” sulle operazioni di credito effettuate in favore delle imprese artigiane, dagli Istituti di Credito, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 , relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

Le presenti modalità operative si applicano ai finanziamenti deliberati in via definitiva dagli Istituti di credito a decorrere dalla data della Delibera della Giunta Regionale n. 580 del 23/12/2017.

Le agevolazioni consistono nella concessione di un contributo in conto interessi, da riconoscere in forma attualizzata per tutta la durata del finanziamento, e nel parziale rimborso del costo della garanzia rilasciata dai Confidi nel limite massimo e con le modalità disciplinate dal presente documento.

La presente misura è da intendersi a “sportello” e resterà operativa fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Il soggetto Gestore gestore, selezionato mediante procedura a evidenza pubblica, conduce in regime di concessione, il Fondo costituito per la concessione delle agevolazioni e provvede a tutti gli adempimenti necessari per la concessione degli aiuti.

La Regione Calabria eserciterà, per il tramite di apposito Comitato di Coordinamento, la vigilanza sulla Gestione della Misura di Aiuto e detterà, in caso di necessità, apposite direttive operative.

La modulistica occorrente per la richiesta delle agevolazioni sarà resa disponibile sul sito internet del Soggetto gestore unitamente alle presenti modalità operative e alle istruzioni di compilazione. La modulistica predisposta dal Soggetto gestore sarà successivamente approvata dal competente Dipartimento Regionale.

Le Imprese in possesso dei requisiti previsti dal presente documento possono presentare la domanda di agevolazione tramite gli Istituti di Credito o le Associazioni Artigiane di categoria,

individuare dalla Regione Calabria, che siano emanazione di Organizzazioni nazionali e sottoscrittrici dei CCNL di categoria, presenti sul territorio da almeno tre anni con uffici stabili in tutte le province calabresi.

I predetti soggetti hanno l'obbligo di portare a conoscenza delle imprese che richiedono l'ammissione alle agevolazioni le presenti disposizioni operative.

AMMISSIONE DEL FINANZIAMENTO ALLE AGEVOLAZIONI.

2. Soggetti beneficiari.

Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese artigiane aventi sede in Calabria, con esclusione di quelle appartenenti ai settori riportati nell'appendice "A", costituite anche in forma di cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, che abbiano stipulato con gli Istituti di Credito contratti di finanziamento in coerenza con le destinazioni di cui al successivo paragrafo 3.

3. Domanda di Ammissione alle agevolazioni

La domanda di ammissione al contributo in conto interessi, unitamente alla eventuale richiesta di rimborso del costo sostenuto per il rilascio della garanzia da parte dei Confidi, deve essere compilata e inviata via web dal soggetto presentatore (Istituti di Credito/Associazioni di Categoria), utilizzando il software messo a disposizione dal Soggetto gestore sul proprio sito internet, entro 7 mesi dalla data di erogazione del finanziamento.

L'originale cartaceo stampato dalla procedura informatica dovrà essere quindi sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa artigiana, con le modalità previste dall'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché controfirmato dal Soggetto Presentatore e trasmesso, unitamente alla documentazione di cui al successivo paragrafo 4, tempestivamente al Soggetto gestore, comunque non oltre 60 giorni dalla data di invio telematico della domanda medesima, a pena di inammissibilità. Il Soggetto gestore rilascia al soggetto presentatore e all'impresa beneficiaria ricevuta riportante data e ora di presentazione telematica e numero di posizione assegnato alla richiesta.

Ai soli fini della verifica temporale relativa al rispetto dei termini di 60 giorni per l'inoltro della domanda di agevolazione, farà fede il timbro postale di spedizione.

Alla domanda cartacea, contenente l'autocertificazione relativa all'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, deve essere allegata la documentazione relativa al programma di investimento.

Saranno prese in considerazione tutte le domande relative a finanziamenti bancari deliberati in data successiva al 23 dicembre 2017 (data DGR 580/2017) per investimenti o reintegro di

capitale circolate attuati successivamente a tale data e conformi a quanto indicato nel paragrafo 4.

Con riferimento al solo capitale circolante, le spese per il reintegro delle scorte potranno essere anche antecedenti alla delibera bancaria nel limite massimo dei sei mesi precedenti.

L'accogliibilità delle domande e l'ammissibilità delle spese in conformità a quanto previsto dal presente documento, saranno valutate dal Soggetto Gestore

Dalla data di ricezione della richiesta cartacea, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni.

In caso di documentazione incompleta o insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi, via posta elettronica certificata, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta del Soggetto gestore.

La domanda di ammissione alle agevolazioni, se completa e corredata della necessaria documentazione, viene esaminata, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione telematica, dal Soggetto Gestore ed il contributo deliberato nel termine di 45 giorni dalla data di ricezione della documentazione cartacea.

Il soggetto gestore entro i 15 giorni successivi deve comunicare al soggetto presentatore e all'impresa beneficiaria l'eventuale ammissione al contributo.

Il Soggetto Gestore può concedere gli aiuti previsti dal presente documento solo in presenza di fondi, nel rispetto dell'ordine cronologico determinato dall'invio telematico della domanda. L'ultima domanda sarà finanziabile anche parzialmente nel limite delle risorse disponibili alla data di chiusura dello sportello.

L'esaurimento delle risorse finanziarie sarà comunicato dal Soggetto gestore tramite Avviso sul proprio sito Internet e su quello istituzionale della Regione.

4. Destinazione del finanziamento – Documentazione

Il finanziamento bancario deve essere destinato esclusivamente a:

- a) ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento dei locali posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa o altri interventi di efficientamento energetico, nel limite massimo del 30% dell'investimento complessivo ammissibile;
- b) acquisto di macchinari ed attrezzature, nuove ed usate, posti al servizio dell'impresa;
- c) acquisto di mezzi targati, nuovi ed usati, purché strettamente funzionali al ciclo produttivo e immatricolati come autoveicoli uso commerciale;
- d) acquisto di hardware, software e spese per la realizzazione di siti web ;
- e) reintegro capitale circolante finalizzato alla formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti.

Le voci di spesa di cui alla lettera a) sono agevolabili solo se presentate unitamente alle voci di spesa di cui alla lettera b).

I beni di cui alle lettere b) e c), qualora si tratti di beni usati, sono ammissibili a condizione che la prima vendita non sia risalente a più di 5 anni dalla data dell'invio telematico della domanda e risultino rispettate tutte le condizioni di cui all'art. 4 del DPR 3 ottobre 2008, n. 196.

Per le voci di spesa di cui alla lettera e) deve essere presentata domanda separata.

Il finanziamento non può riguardare la quota della spesa sostenuta dall'impresa a titolo di imposte (es. IVA).

Non sono ammissibili spese per tablet, smartphone ed altri beni che, per loro natura, si prestano ad un uso ordinario al di fuori dell'attività economica (sede legale/operativa) nel cui ambito deve essere realizzato il progetto agevolato; non sono inoltre ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria e con la formula del contratto "chiavi in mano".

La documentazione di spesa deve essere prodotta in originale o in copia fotostatica dichiarata conforme all'originale dal soggetto presentatore; in quest'ultimo caso, il soggetto presentatore dovrà preventivamente stampigliare sull'originale la seguente dicitura: "Spesa finanziata in tutto o in parte con credito agevolato dalla Regione Calabria ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 580 del 23/11/2017" unitamente alla denominazione del Soggetto gestore.

La documentazione di spesa è costituita da:

1. fatture quietanzate e lettere liberatorie rilasciate dal fornitore;
2. per gli investimenti di cui alla lettera a), la predetta documentazione deve essere integrata:
 - dal computo metrico sottoscritto da un tecnico abilitato e dalla planimetria annotata con la singola destinazione dei locali;
 - autorizzazioni comunali o altri titoli abilitativi, ove previsti dalla vigente normativa in materia;
 - titolo di proprietà del bene immobile o altro titolo comprovante la piena disponibilità del bene per l'intera durata dell'agevolazione;
 - nel caso di opere murarie con destinazione promiscua i costi devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività artigiana; tale circostanza dovrà risultare attestata da perizia sottoscritta da un tecnico abilitato;
 - dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonché la conformità di questi ultimi alla normativa in materia di edilizia.
3. Per le voci di spesa di cui alla lettera b e c):
 - nel caso di acquisto macchine e attrezzature nuove di fabbrica tale condizione deve essere chiaramente indicata nella fattura di acquisto o da attestazione rilasciata dal soggetto venditore;
 - nel caso di macchine e/o attrezzature usate è necessario acquisire:

- dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta del bene, la data di acquisto e confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di altre agevolazioni;
 - dichiarazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto di tutti i requisiti previsti dall'art. 4 del DPR 196/2008;
- relativamente mezzi targati sono agevolabili esclusivamente gli autoveicoli commerciali strettamente necessari e funzionali allo svolgimento dell'attività certificata con esclusione di autovetture, fuoristrada e SUV anche se con destinazione promiscua.
- Per le voci di spesa di cui alla lettera e) non sono richieste la quietanza e le lettere liberatorie del fornitore

Alla documentazione di spesa di cui sopra dovrà essere in ogni caso allegata:

1. originale del contratto di finanziamento con relativo piano di ammortamento debitamente sottoscritto dalla banca e dall'impresa o copia resa conforme all'originale dalla Banca finanziatrice;
2. documentazione probatoria rilasciata dal Confidi relativa all'eventuale costo sostenuto per l'accesso alla garanzia.
3. Copia dei bonifici bancari o altri titoli di pagamento tracciabili relativi a tutte le voci di spesa per le quali si chiede l'agevolazione.

5. Importo e durata massimo del finanziamento ammissibile

Per gli investimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del paragrafo 3, l'importo massimo del finanziamento ammissibile non potrà essere superiore ad euro 70.000,00; per il reintegro del capitale circolante di cui alla lettera e), l'importo massimo del finanziamento ammissibile non potrà essere superiore ad euro 35.000,00, non ripetibile nell'arco dei 24 mesi a decorrere dalla delibera del finanziamento ammesso al contributo.

Sono esclusi dagli interventi agevolativi i finanziamenti di importo inferiore ad € 10.000,00.

Le operazioni di finanziamento, stipulate al tasso di interesse ed alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti, possono prevedere un periodo di utilizzo e/o di preammortamento della durata massima di 6 mesi per tutte le tipologie di investimento.

Entro il termine di utilizzo di 6 mesi, decorrenti dalla data di erogazione del finanziamento, l'impresa dovrà completare l'investimento ed effettuare tutti i pagamenti delle spese per le quali si richiede l'agevolazione.

Il contributo, calcolato solo sull'importo imponibile dell'investimento oggetto della richiesta di agevolazione, è riconosciuto sul 100% del finanziamento concesso dalla banca nel limite dell'importo massimo ammissibile di cui al precedente paragrafo n. 4 e, qualunque sia la durata stabilita dalla banca, nel limite massimo di 7 anni, per investimenti di cui alle lettere a), b) e c) e d) e 5 anni per gli investimenti di cui alla lettera e) del paragrafo 3.

Il contributo, in ogni caso, non potrà essere superiore al TAN praticato dalla banca.

6. Misura massima dell'agevolazione

Per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto interessi; il contributo stesso è determinato nella misura massima del 4% e, in ogni caso, non superiore al TAN applicato dalla Banca.

Sarà inoltre riconosciuto un contributo per le spese relative all'eventuale costo della garanzia rilasciata dai Confidi nella misura massima di seguito indicata:

- € 1.000,00 per i finanziamenti fino ad € 40.000,00;
- € 1.500,00 per finanziamenti maggiori di € 40.000,00.

Detto contributo sarà in ogni caso riconosciuto nel minore importo rispetto alla spesa effettivamente sostenuta per il rilascio della garanzia.

Il contributo sarà riconosciuto esclusivamente alle imprese che abbiano presentato la richiesta di contributo conto interessi ai sensi della presente deliberazione della Giunta Regionale.

7. Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo in conto interessi

Il contributo è determinato, sull'importo del finanziamento ammesso all'agevolazione, mediante l'abbattimento di quota di interessi, posta a carico dei fondi pubblici, di cui al paragrafo 5.

Il contributo in conto interessi decorre dalla data di erogazione del finanziamento a condizione che a tale data la spesa sia stata sostenuta e l'investimento sia stato destinato ai fini aziendali. Qualora la data della spesa e/o destinazione dell'investimento risultino posteriori a quella di erogazione del finanziamento, il contributo decorrerà dalla data più recente tra le due.

Il contributo decorre dalla data di erogazione del finanziamento a condizione che l'investimento venga realizzato entro sei mesi dall'erogazione stessa.

La misura del contributo non potrà superare il limite previsto dal regime comunitario "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013. Tutti gli adempimenti connessi alla concessione degli aiuti saranno di competenza del Soggetto Gestore.

Il contributo verrà accreditato direttamente all'impresa beneficiaria in unica soluzione in forma attualizzata. A tal fine nella domanda di agevolazione l'impresa deve indicare obbligatoriamente il codice IBAN del conto sul quale effettuare tale accredito.

8. Obblighi

La dichiarata e documentata destinazione aziendale del bene oggetto del finanziamento deve essere mantenuta per tutta la durata dell'agevolazione sotto pena di revoca.

In ogni caso l'impresa e il soggetto presentatore, hanno l'obbligo di informare, ciascuno per le proprie competenze, sempre per il tramite del soggetto presentatore, il Soggetto gestore, anche a mezzo pec (posta elettronica certificata), in merito ad eventuali cause che determinano la decadenza parziale o totale del diritto all'agevolazione concessa entro il termine di 30 giorni, quali:

- cessazione dell'attività;
- cessazione della destinazione aziendale del/i bene/i finanziati;
- anticipata estinzione del finanziamento (revoca parziale);
- mancata esecuzione del piano di rimborso del finanziamento (mancato pagamento di massimo due rate consecutive);
- revoca del finanziamento per cause addebitabili al soggetto beneficiario.

Con cadenza semestrale il Soggetto gestore ha l'obbligo di verificare per il tramite del soggetto presentatore la presenza di cause di decadenza parziale o totale del diritto all'agevolazione connesse al finanziamento.

Il Soggetto gestore rende sempre disponibile l'accesso alla Piattaforma informatica a Dipartimento competente ed invia almeno con cadenza semestrale gli elenchi delle imprese agevolate e dei contributi concessi e i dati e le elaborazioni statistiche necessarie a consentire di svolgere il monitoraggio e la valutazione di efficacia delle agevolazioni concesse unitamente all'esito di tutte le attività di verifica effettuate per il tramite del soggetto presentatore.

A tal fine è istituito presso il competente Dipartimento della Regione Calabria un Comitato di Coordinamento, costituito da 5 componenti, di cui due designati dalle Associazioni di Categoria abilitate alla presentazione delle domande e gli altri tre da dirigenti o funzionari regionali.

9. Revoca del contributo in conto interessi

Il Soggetto gestore si riserva in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente presso l'impresa, ovvero attraverso il soggetto presentatore, la sussistenza delle condizioni e finalità del finanziamento ammesso al contributo in conto interessi.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, il contributo sarà revocato totalmente o parzialmente.

Il contributo potrà inoltre, essere revocato in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall'impresa stessa al Soggetto gestore, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Il contributo indebitamente percepito per fatti non imputabili all'impresa, sarà maggiorato esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede il Soggetto gestore secondo le modalità di legge.

SETTORI ESCLUSI DAGLI INTERVENTI AGEVOLATIVI (Classificazione ATECO 2007)

A – AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA -

L'esclusione si applica alle seguenti divisioni:

- 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI - l'esclusione si applica alle seguenti classi:
- 01.50 COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA (tutta la classe)
- 01.61 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA
- tutta la classe ad eccezione delle seguenti attività:
- 01.61.00 Attività di supporto alla produzione vegetale
- 01.62.09 Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari)
- 01.70 CACCIA, CATTURA DI ANIMALI E SERVIZI CONNESSI (tutto il gruppo)
- 03 PESCA E ACQUACOLTURA (tutta la divisione ad eccezione delle "Attività dei servizi connessi alla pesca e alla piscicoltura")

B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE -

L'esclusione si applica alle seguenti divisioni:

- 05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA) sono escluse le seguenti classi
- 05.10. ESTRAZIONE DI ANTRACITE (tutta la classe)
- 05.20. ESTRAZIONE DI LIGNITE (tutta la classe)
- 07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI sono escluse le seguenti classi:
- 07.10. ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI FERROSI (tutta la classe ad eccezione delle piriti) 07.29. ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI METALLIFERI NON FERROSI (limitatamente al minerale di manganese)
- 08 ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
- 08.92 ESTRAZIONE DI TORBA (tutta la classe)

C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE –

L'esclusione si applica alle seguenti divisioni:

- 10 INDUSTRIE ALIMENTARI – l'esclusione si applica a tutta la divisione, a tutti i gruppi, a tutte le classi, ad eccezione delle seguenti sottoclassi:
- 10.13.00 produzione di prodotti a base di carne
 - 10.51.10 Trattamento igienico del latte
 - 10.51.20 Produzione dei derivati del latte
 - 10.52.00 Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
 - 10.71.10 Produzione di prodotti di panetteria freschi
 - 10.71.20 Produzione di pasticceria fresca
 - 10.72.00 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
 - 10.73.00 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
 - 10.82.00 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
 - 10.83.01 Lavorazione del caffè
 - 10.83.02 Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
 - 10.84.00 Produzione di condimenti e spezie
 - 10.86.00 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
 - 10.85.00 Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)
 - 10.89.09 Produzione di altri prodotti alimentari nca
 - 10.91.00 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
 - 10.92.00 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
- 11 INDUSTRIE DELLE BEVANDE – l'esclusione si applica a tutta la divisione, a tutti i gruppi, a tutte le classi, ad eccezione delle seguenti sottoclassi:
- 11.01.00 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
 - 11.04.00 Produzione di altre bevande fermentate non distillate
 - 11.05.00 Produzione di birra

- 11.07.00 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
- 12 INDUSTRIA DEL TABACCO (tutta la divisione)
- 19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO (tutta la divisione)
- 20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI l'esclusione si applica alla seguente classe:
- 20.60 FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI (tutta la classe)
- 24 METALLURGIA l'esclusione si applica alle seguenti sottoclassi:
- 24.10.00 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie (tutta la classe)
 Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA, si intende: ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze; mangesifera e ferromanganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o non in lingotti, compresi lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e i
 bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminati a caldo (comprese le bande per tubi e coils considerati come prodotti fi lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm 10 e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm, eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo)
- 29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI l'esclusione si applica alle seguenti classi:
- 29.10 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI (tutta la classe)
- 29.20 FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI, RIMORCHI E S
 EMIRIMORCHI (tutta la classe)
- 29.32 FABBRICAZIONE DI ALTRE PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (tutta
 la classe ad eccezione del 29.32.09 "Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca")
- 30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

- 30.1 COSTRUZIONI DI NAVI E IMBARCAZIONI - L'esclusione si applica alla seguente sottoclasse: 30.11.02 "Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)" (tutto il gruppo, ad eccezione della classe 30.12.00 "Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive"
- 33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE 33.15 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI NAVI E IMBARCAZIONI (ESCLUSI I LORO MOTORI) (tutta la classe ad eccezione della 33.15.00 "Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)
- H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO Limitatamente agli investimenti in automezzi effettuati da imprese la cui attività principale rientri nel settore dei trasporti. Sono esclusi i seguenti gruppi: 49.41.00 TRASPORTO MERCI SU STRADA (per conto terzi).